

TRIBUNALE DI TREVISO

Sezione Seconda Civile

R.G. n. 6/2025

Il Giudice,

letto il ricorso proposto da ROSA CARPENE' ai sensi dell'art. 283 C.C.I.I.;

esaminata la documentazione allegata;

ritenuto preliminarmente che la domanda rientri nella competenza territoriale del Tribunale di Treviso, essendo la parte ricorrente residente in [REDACTED], ex art. 27, co. 2 e 3, C.C.I.I.;

ritenuto, nel merito, che sussistano i presupposti per la concessione del beneficio richiesto;

considerato, innanzitutto, che risulta prodotta la documentazione prescritta dall'art. 283, co. 3, C.C.I.I.;

evidenziato, inoltre, che alla domanda è allegata la relazione particolareggiata dell'OCC avente i contenuti prescritti dall'art. 283, co. 4, C.C.I.I.;

considerato che l'istante ha una complessiva esposizione debitoria dell'importo di € 57.124,94;

rilevato che la parte ricorrente è comproprietaria, per la quota indivisa di 1/3 in relazione alla maggior parte dei mappali, soltanto di alcuni terreni siti nel comune di [REDACTED] adibiti a prato o bosco, privi di un reale valore di mercato, in quanto la ricorrente allega che da tempo ne è stata valutata la vendita, unitamente agli altri comproprietari, ma senza raccogliere alcuna proposta d'acquisto né manifestazione di interesse; del resto, la liquidazione della quota indivisa spettante alla ricorrente su detti immobili, il cui valore è stato stimato nell'importo di circa € 7.000,00 complessivi in base ai valori agricoli medi pubblicati da Agenzia delle Entrate per la zona di riferimento, renderebbe necessario l'avvio di un procedimento giudiziale di divisione i cui costi risulterebbero pressoché pari a quelli che potrebbero essere ricavati, con tempi di realizzo non brevi né certi;

rilevato che la ricorrente è altresì proprietaria di un'autovettura immatricolata nell'anno 2004, anch'essa pressoché priva di un valore di mercato, ma essenziale all'istante per gli spostamenti familiari, [REDACTED];

rilevato che la ricorrente dispone di un reddito da lavoro dipendente, per l'importo medio mensile di circa € 1.400,00 (sul quale attualmente sono operate tre ritenute) e percepisce dall'ex compagno un assegno di mantenimento per il figlio pari ad € 360,00 al mese;

ritenuto che l'istante si trovi in una condizione di sovraindebitamento e

nell'impossibilità di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura;

considerato, infatti, che la differenza che residua alla detrazione dal reddito da lavoro – costituente l'unica risorsa qui rilevante – delle spese per il mantenimento proprio e del figlio (affetto da disturbo dello spettro autistico grave), pari a circa € 3.000,00 su base annuale, è inferiore all'importo dell'assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il coefficiente di equivalenza Isee;

ritenuto, poi, sulla base della documentazione prodotta e delle valutazioni espresse dall'OCC, che l'istante sia meritevole del beneficio, essendo emerso che:

- l'indebitamento maturato è dipeso dalle difficoltà economiche vissute dall'istante in dipendenza dalla separazione dall'ex compagno nel 2013 e dal fatto di essere rimasta sola con un figlio di 4 anni a carico (nuova locazione, trasloco, caparre, utenze, con conseguente ricorso a finanziamenti per sostenere tali spese iniziali), oltre che da un guasto all'autovettura (che ha reso necessario per l'istante accedere ad una seconda cessione quinto), da contestazioni di Agenzia delle Entrate relative alla gestione delle detrazioni per il figlio a carico (con conseguente successivo ottenimento di un alloggio popolare, con necessità di un nuovo finanziamento per arredare e rendere abitabile l'immobile), dal peggioramento delle condizioni di salute dell'istante a partire dal 2016 (con limitazione della sua capacità lavorativa di collaboratrice scolastica e dell'autonomia quotidiana), con un riconosciuto aggravamento nel 2020, [REDACTED];
- l'impossibilità di pagare tutti i debiti è, in definitiva, dipesa da fatti sopravvenuti non imputabili all'istante;

ritenuto, in ragione di tali risultanze, che la parte ricorrente non abbia assunto le proprie obbligazioni con il preciso intento di non ottemperarle o colpevolmente;

evidenziato, inoltre, che non risultano compiuti atti in frode;

ritenuto, in definitiva, che ricorrano i presupposti per l'accoglimento della domanda;

letto l'art. 283 C.C.I.I.;

p.q.m.

1) dichiara inesigibili nei confronti di ROSA CARPENE', C.F. CRPRSO67H68M089S, nata a Vittorio Veneto (TV) il 28.6.1987, residente in [REDACTED]

[REDACTED] i debiti anteriori alla data di deposito del ricorso (4.7.2025);

2) dispone che:

- entro il 4.7.2026 di ciascuno dei prossimi tre anni (dunque, fino al 4.7.2028), la parte ricorrente depositi, a pena di revoca del beneficio, se positiva, una dichiarazione annuale relativa alle sopravvenute utilità ulteriori rispetto al reddito da pensione, che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori, con pertinente documentazione;

- l'OCC, per i tre anni successivi al deposito del presente decreto, vigili sulla tempestività del deposito della dichiarazione predetta e compia le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di utilità ulteriori secondo quanto previsto dall'art. 283, co. 1, C.C.I.I.;

- l'OCC, verificata l'esistenza o il sopraggiungere di utilità ulteriori, lo comunichi, previa autorizzazione del giudice, ai creditori, i quali possono iniziare azioni esecutive e cautelari sulle predette utilità;

3) dispone che il presente decreto sia comunicato, a cura del Gestore, al debitore ed ai creditori, i quali possono proporre reclamo ai sensi dell'art. 124 C.C.I.I. nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

Treviso, 30/10/2025

Il Giudice
dott.ssa Elena Merlo